

Consiglio Regionale della Toscana

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA del 28 Marzo 2001.

Presidenza del Vice Presidente del Consiglio regionale Denis Verdini

Deliberazione n.87 concernente:

"L. 183/89 - Modifiche all'intesa interregionale per la costituzione dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca approvata con deliberazione Consiglio Regionale 26 novembre 1991, n.361."

omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

O M I S S I S

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall' art. 15 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Denis Verdini

IL SEGRETARIO
Mario Ricci

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni;

Considerato che i bacini dei fiumi Conca e Marecchia sono stati individuati come bacini di rilievo interregionale ai sensi dell'**articolo** 15 della l. n. 183/1989;

Considerato altresì che con deliberazioni del Consiglio Regionale **della Toscana 26 novembre 1991**, n. 361, del Consiglio Regionale **dell'Emilia Romagna 23 luglio 1991**, n. 587 e del **Consiglio Regionale delle Marche 15 ottobre 1991**, n. 50, **sono stati approvati** i rispettivi atti di Intesa interregionale per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca;

Preso atto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale ha approvato, nella seduta del **25 maggio 1999**, le modifiche ed integrazioni all'Intesa, al fine di consentire una compiuta funzionalità della struttura dell'Autorità stessa, con particolare riguardo all'assetto organizzativo, finanziario e contabile, e che tali modifiche ed integrazioni sono state fatte proprie dalla Regione Emilia Romagna con legge regionale 24 marzo 2000, n. 21;

Visto l'**articolo** 17 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) che dispone che, per i bacini interregionali, l'organizzazione delle Autorità di bacino sia disciplinata con atto amministrativo del Consiglio regionale;

Ravvisata la necessità ed opportunità di dare attuazione, per quanto di competenza della Regione Toscana, alla deliberazione del Comitato Istituzionale adottata in data 25 maggio 1999 sopra citata;

DELIBERA

- di apportare all'Intesa interregionale, adottata con deliberazione Consiglio regionale del 26 novembre 1991, n. 361, le modifiche e le integrazioni specificate nell'allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1 lettera b) della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) è pubblicato per intero, **compreso l'allegato**, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del B.U.R.T. e norme per la pubblicazione degli atti) **così come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.**

ALLEGATO 1

Modifiche all'intesa interregionale per la costituzione dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca, approvata con deliberazione 26 novembre 1991, n. 361.

Dopo l'articolo 2 (Delimitazione dei bacini idrografici) dell'Intesa è aggiunto il seguente:

Art. 2 bis (Norme di funzionamento)

1. L'Autorità di bacino interregionale, ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, si avvale delle strutture organizzative regionali, espressamente individuate dalle Regioni interessate, nonché dei tecnici dipendenti degli enti locali dei bacini Marecchia e Conca. Per l'esercizio delle funzioni di studio e di progettazione di propria competenza, l'Autorità può avvalersi di istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico - professionali specializzate, individuate mediante affidamento di specifici incarichi, deliberati dal Comitato Istituzionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, e successive modificazioni.
2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca può adottare misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12 della presente Intesa relativamente ai Programmi di intervento, l'Autorità di bacino predispone, entro il 31 ottobre di ogni anno, disaggregato per singole voci di spesa:
 - a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;
 - b) il programma delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per compensi, gettoni e indennità al personale o a collaboratori.
4. I finanziamenti statali destinati alle attività di cui alla lettera a) del comma 3 sono trasferiti, dalla Regione assegnataria, all'Autorità di bacino interregionale. Le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche possono integrare i fondi con propri stanziamenti.
5. I pagamenti da effettuarsi per le spese di funzionamento di cui al presente articolo, sono disposti a cura del Segretario Generale dell'Autorità di bacino, nelle forme e con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 21 "Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca.
6. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonché delle spese necessarie al funzionamento dell'Autorità di bacino, previste dalle lettera b) del comma 3, provvedono le Regioni Emilia Romagna e Marche, maggiormente interessate in termini di superficie territoriale, in ragione rispettivamente del 70% e del 30%. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni normative regionali finalizzate al funzionamento dell'Autorità di Bacino.

All'art. 6 (Comitato Tecnico), al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole:

"Il Comitato tecnico è rinnovato ogni cinque anni".

Inoltre, **dopo il comma 3**, è aggiunto il seguente comma:

"3bis. Ai membri componenti il Comitato tecnico compete per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza nella misura stabilita in conformità con le normative regionali applicabili. Ad essi spettano inoltre il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253, in conformità altresì con le specifiche disposizioni normative regionali applicabili."

All'articolo 8 (Segretario), i commi 2 e 3 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

“2. Il Segretario generale ed il Vice segretario sono nominati dal Comitato Istituzionale tra i componenti del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino, aventi i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 24 della Legge Regionale Emilia Romagna 19 novembre 1992, n. 41 “Disciplina della dirigenza regionale” successive modificazioni. Al Vice segretario spettano le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario.

3. In base a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il Segretario generale dell'Autorità di bacino, qualora sia scelto fra funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione, presta la propria attività a tempo pieno, ed è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.”

Inoltre, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“**3bis.** Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la tipologia, la durata che, in ogni caso, non può essere superiore a cinque anni, salvo motivato rinnovo dell'incarico, e ne determina il compenso, da commisurarsi al livello di responsabilità ricoperto, sulla base dei compiti ad esso attribuiti ai sensi del comma 1. Il contratto di lavoro è sottoscritto, in rappresentanza dell'Autorità di bacino, dal Presidente del Comitato Istituzionale.

3ter. Il Comitato Istituzionale può incaricare il vice segretario dello svolgimento di parte dei compiti spettanti al Segretario generale, qualora quest'ultimo presti la propria attività a tempo parziale.

3quater. Il trattamento economico complessivo del Segretario generale dell'Autorità di bacino è fissato dal Comitato Istituzionale, in conformità con le normative che disciplinano la materia, e tenendo conto delle peculiarità della stessa Autorità di bacino.”

All'articolo 9 (Segreteria tecnico-operativa), i commi 2 e 3 sono soppressi, e sono sostituiti da seguenti commi:

“2. La Segreteria tecnico-operativa è istituita con atto del Comitato istituzionale che, contestualmente ne definisce l'organico ed il funzionamento, nel rispetto del tetto di spesa autorizzato d'intesa tra le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

3. La Segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino e all'adozione degli atti relativi. Gli oneri per il personale della Segreteria sono posti a carico delle Amministrazioni di appartenenza se rappresentate all'interno dell'Autorità di bacino, ovvero sono posti a carico di quest'ultima in caso contrario. Il personale da destinare alla Segreteria è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza.”

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“**3bis.** Le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche adottano, per quanto di rispettiva competenza gli atti necessari per dotare la Segreteria tecnico-operativa dell'organico definito dal Comitato Istituzionale.”